

“Orientamenti relativi alla dichiarazione ambientale EMAS”.

P. MOLINAS - APAT - UNITÀ SUPPORTO TECNICO ATTIVITÀ CEE ECOGESTIONE (EMAS)

PREMESSA

La dichiarazione ambientale rappresenta, oltre ad un'indubbia opportunità di comunicazione, anche uno dei requisiti obbligatori per le organizzazioni che intendono aderire allo schema Comunitario di Ecogestione ed Audit (EMAS¹). Prevista anche nel precedente Regolamento (CEE) 1836/93² senza specifici riferimenti normativi per quanto riguarda la sua struttura ed il dettaglio dei contenuti, la dichiarazione ambientale è stata in questi anni oggetto di discussioni, approfondimenti ed analisi al fine di valutare se, ed in quale modo, essa sia riuscita ad indirizzare correttamente le informazioni verso il pubblico ed i soggetti interessati.

L'esperienza operativa ha dimostrato che la carenza, in termini prescrittivi e d'indirizzo, nel vecchio regolamento sulla tematica relativa alla dichiarazione ambientale, ha portato ad una notevole difformità di comportamenti e d'interpretazioni all'interno dell'Unione Eu-

ropea. Gli Organismi Competenti nazionali³, che hanno tra l'altro anche il compito di promuovere e di vigilare sulla corretta applicazione dello schema, non sempre hanno emanato proprie linee guida interpretative e n'è conseguito che le imprese, di fronte al problema di come compilare la dichiarazione ambientale, hanno cercato propri modelli di comunicazione ispirandosi spesso ad esempi, non sempre adeguati, provenienti da altri settori produttivi e/o da altri stati membri della UE. Molte aziende hanno preso come riferimento i propri rapporti ambientali senza tenere debitamente conto della sostanziale differenza che intercorre fra questi e la dichiarazione ambientale EMAS. Anche i verificatori si sono trovati in difficoltà dovendo operare, al di fuori dello stato membro di appartenenza, in presenza di regole e consuetudini diverse rispetto a quanto attuato nel proprio Paese. Le imprese, con stabilimenti situati in diversi stati membri dell'unione europea hanno, per prime, lamentato che l'interpretazione a livello nazionale e/o locale del requisito dell'art. 5 del Regolamento 1836/93 potesse creare condizioni di disparità e di distorsione di mercato, all'interno dello stesso settore

industriale con conseguenze sul fronte della competitività. Anche i soggetti interessati, destinatari della dichiarazione ambientale, hanno riscontrato notevoli difficoltà nel leggere informazioni e confrontare dati di imprese omologhe, situate in stati membri diversi, proprio per quel grado di libertà lasciato dal Regolamento 1836/93.

Se si confronta la situazione Italiana a quella Tedesca analizzando in dettaglio le dichiarazioni ambientali prodotte nei primi 5 anni, si evince innegabilmente che quelle Tedesche, nella maggior parte dei casi, sono estremamente sintetiche ed impostate, per lo più, come documenti divulgativi e promozionali. Al contrario, le dichiarazioni ambientali Italiane appaiono complete e dettagliate ed includono elementi descrittivi approfonditi sull'organizzazione, sui dati, sugli indicatori di prestazione ambientale, e su altri elementi specifici del settore di attività. Questa diversa impostazione, che deriva da una politica di rigore adottata nel nostro Paese dal Comitato Ecolabel Ecouaudit e dall'ANPA, è stata avvalorata nel contesto internazionale da diversi studi di valutazione comparativa fra le dichiarazioni ambientali nella UE che hanno collocato il nostro

¹ Il Regolamento (CE) n. 761/01 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS - *Eco Management and Audit Scheme*)

² Regolamento (CEE) 1836/93 del 29 giugno 1993 "Sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit"

³ L'organismo Competente è previsto dall'articolo 5 del Regolamento EMAS ed ha il compito di provvedere alla registrazione delle organizzazioni

Paese tra quelli nei quali la qualità delle dichiarazioni ambientali è risultata fra le più elevate. Inoltre, nel nuovo testo del Regolamento EMAS, e nella relativa linea guida sulla dichiarazione ambientale, si possono riscontrare una serie di elementi prescrittivi e di indirizzo ispirati proprio al “modello” Italiano attuato sin dalle fasi iniziali di entrata in vigore del 1836/93. In questo articolo verranno proposti una serie di esempi di buona pratica che, pur se estratti quasi esclusivamente da dichiarazioni ambientali convalidate secondo il vecchio regolamento, dimostrano l'attualità di tali interpretazioni e la perfetta congruenza e sintonia con i contenuti di EMAS II e delle relative guida.

In fase di revisione del regolamento EMAS, la Commissione, anche sulla base dell'esperienza precedentemente descritta, ha voluto regolamentare il tema della qualità della comunicazione esterna partendo anzitutto dal testo del regolamento ed indicando, nell'Allegato III, una serie d'informazioni su come la dichiarazione ambientale dovrebbe essere strutturata. Si va dall'obiettivo del documento, ai criteri per relazionare sulle prestazioni ambientali, a come effettuare l'aggiornamento annuale dei dati, a come mettere a disposizione del pubblico le informazioni rilevanti. La Commissione ha inoltre

deciso di approfondire ulteriormente l'argomento in una specifica “linea guida” dal titolo “Orientamenti relativi alla dichiarazione ambientale EMAS”. La linea guida, elaborata con una visione più mirata a fornire indicazioni pratiche su come possono essere soddisfatti i requisiti riportati nell'allegato III, intende supportare le imprese, i verificatori ambientali e gli organismi competenti, a comprendere più a fondo lo spirito del regolamento in tema di comunicazione ambientale e di creare un quadro di riferimento, omogeneo in tutta la UE, all'interno del quale ogni organizzazione può trovare il proprio modo di esprimersi senza tralasciare alcuno dei requisiti obbligatori di EMAS.

GENERALITÀ SULLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

La dichiarazione ambientale EMAS ha come obiettivo principale quello di informare il pubblico su una serie di tematiche relative all'organizzazione che si registra nell'ottica di un'informazione completa sugli aspetti ed impatti ambientali legati alle attività e sul conseguente programma di miglioramento adottato. I vari portatori di interesse, quali cittadini, autorità locali, clienti, fornitori, sindacati, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, camere di commercio, ecc., spesso necessitano di approfondire più alcuni argomenti piuttosto che altri, di conseguenza è necessario

che l'organizzazione preveda un piano di comunicazione adeguato a soddisfare le esigenze dei propri principali interlocutori. Quindi, nel predisporre la dichiarazione ambientale, è opportuno che l'organizzazione richiedente la registrazione pianifichi la dichiarazione ambientale cercando di ottimizzare il proprio target di audience. Nel rispetto del requisito della completezza dell'informazione, il regolamento EMAS prevede la possibilità di elaborare un documento complesso, dal quale estrarre parti diverse da indirizzare ai vari portatori d'interesse, oppure un unico documento che tenga mediamente conto di tutte le esigenze. In ogni caso, sia la dichiarazione ambientale sia i suoi estratti dovranno essere convalidati dal verificatore ambientale e fornire una rappresentazione globale coerente dell'organizzazione e delle sue attività.

La linea guida tratta anche delle modalità di pubblicazione della dichiarazione ambientale poiché il regolamento non prescrive un mezzo specifico per la sua diffusione, ma si limita ad indicare che l'organizzazione deve renderla disponibile per il pubblico. Viene quindi incoraggiato, per quanto possibile, l'uso del mezzo elettronico (e-mail, sito web), oggi accessibile da una larga parte del pubblico, puntualizzando tuttavia che il documento, su supporto cartaceo, deve essere inviata a chi

lo richieda espressamente. Una particolare attenzione è stata prestata alle piccole e micro imprese per le quali la dichiarazione ambientale può rappresentare un onere a volte insostenibile. A parte una deroga dalla frequenza annuale come si vedrà più avanti, viene concessa la possibilità di ridurre i costi di produzione della dichiarazione ambientale utilizzando carta normale e/o fotocopie.

E' prevista una duplice forma di dichiarazione ambientale. La prima, da presentare all'atto della richiesta di registrazione e/o di rinnovo della registrazione con frequenza massima di 36 mesi, detta anche "versione consolidata", contiene tutte le informazioni di cui all'allegato 3.2 del regolamento (assetto organizzativo, attività, aspetti ed impatti, programma, ecc). L'altra, detta "aggiornamento" deve essere invece presentata con frequenza annuale e deve evidenziare le sole novità rispetto alla precedente pubblicazione (tipicamente il compendio dei dati, variazioni di assetto societario, ecc.). Anche la dichiarazione annuale deve essere convalidata. A questa frequenza annuale fanno eccezione le micro imprese alle quali, per particolari situazioni operative, può essere concessa una deroga⁵. In ogni caso, nella dichiarazione ambientale

(versione consolidata) deve essere chiaramente riportata la data della sua scadenza e se, e con quali frequenze, è stata concordata l'emissione e la convalida delle dichiarazioni annuali. In particolare, se si applicano le eccezioni previste per le piccole e micro imprese, questa informazione dovrebbe essere descritta specificando le motivazioni che giustificano la deroga dalla frequenza annuale e che tale deroga è stata concordata con il verificatore e, se del caso, con l'organismo nazionale competente.

REQUISITI DEL REGOLAMENTO E RELATIVI SUGGERIMENTI

La seconda sezione della linea guida è strutturata in modo da analizzare, una alla volta, le prescrizioni del Regolamento in relazione ai contenuti della dichiarazione ambientale. Per ognuno di essi, viene richiamato il riferimento normativo (disposizioni), ne viene descritto l'obiettivo ed il significato (scopo) evidenziandone l'intento del legislatore su quello specifico punto, vengono indicati i relativi suggerimenti o linee guida (orientamenti) ed infine sono riportati alcuni esempi pratici su come l'organizzazione potrebbe soddisfare quel requisito (idee utili). Non viene proposto alcun "indice" ma ci si limita a riprendere, in ordine sequenziale, i requisiti riportati nell'allegato III del regolamento al punto 3.2. E' opportuno evidenziare che tale sequenza rappresenta uno dei tanti possibili modi, forse il più seguito, e se ne consiglia l'adozione

anche se ogni organizzazione può e deve trovare un proprio modo di esprimersi personalizzando la dichiarazione ambientale alle esigenze dei propri portatori di interesse.

La dichiarazione ambientale dovrebbe iniziare con una presentazione dalla quale il lettore possa trarre gli elementi utili per identificarne il contesto organizzativo e produttivo e la portata delle attività che determinano l'impatto ambientale dell'organizzazione.

L'impostazione della linea guida, nella descrizione dei requisiti di EMAS, è ancora massimamente focalizzata per la tipologia di organizzazione identificabile come "azienda" o "impresa" produttrice di beni e servizi. Per i molteplici casi diversi da questi, quali banche, assicurazioni, pubblica amministrazione, scuole, ecc., sarà necessario fare delle ulteriori riflessioni ed indirizzare, in modo appropriato, l'informazione al pubblico tenendo conto anche degli altri riferimenti alla dichiarazione ambientale riportati nella linea guida sulle "Entità"⁶.

Un breve cenno sul logo EMAS, tema che sarà trattato nel prossimo numero di Ambiente & Sviluppo. In questo contesto occorre rilevare che vi è ancora poca attenzione, da parte delle organizzazioni registrate, su

⁵ "Guida EMAS sulla periodicità delle verifiche e delle convalide e dell'audit" - Articolo 3.1

⁶ Ambiente & Sviluppo n. 4/2002 - "Capire EMAS"

un uso appropriato del logo nella versione n. 2⁷, sulla copertina anteriore della dichiarazione ambientale. Il logo rappresenta la garanzia per il lettore che le informazioni, contenute in quel documento, sono state convalidate da un soggetto indipendente. La presenza del logo sul frontespizio costituisce l'elemento immediato di riconoscimento, per un documento redatto in accordo alle prescrizioni del Regolamento, rispetto ad altri documenti aziendali, quali ad esempio i rapporti ambientali.

DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE SUA ATTIVITÀ PRO- DOTTI E SERVIZI

Molto spesso è l'alta direzione aziendale a presentare la dichiarazione ambientale con una prima pagina, a firma (consigliata autografa) e con foto del legale rappresentante, avente l'obiettivo di inviare un messaggio sulla visione strategica aziendale in tema di ambiente e di sviluppo sostenibile.

Come ampiamente trattato nel precedente numero di Ambiente & Sviluppo, l'organizzazione che richiede la registrazione, definita "Entità", può assumere diverse tipologie di assetti organizzativi, pertanto è necessario

descriverla in modo esauriente partendo dai cenni storici sull'origine e sull'evoluzione della stessa. Occorre fare riferimento anche alle eventuali interconnessioni con le altre strutture di organizzazioni capofila e/o associate ed all'assetto organizzativo interno dal quale possa essere chiaramente evidenziato il flusso dei compiti e delle responsabilità. E' importante infine che sia reso evidente il grado di autonomia gestionale dell'entità che si registra. Viene consigliato l'uso di schemi e di diagrammi. Un esempio di rappresentazione grafica sintetica è riportato in figura 1 e si riferisce al contesto della Edison rispetto alla Holding Montedison ed alle sue consociate.



Fig. 1 - Schema relazionale fra Edison e holding [1]

Come buona pratica per caratterizzare ulteriormente l'organizzazione, laddove possibile (es. sito industriale) viene consigliato l'uso di mappe e diagrammi, foto aeree commentate, diagrammi di flusso. L'aspetto grafico, se adeguato, riesce a trasmettere messaggi

complessi in modo semplice e sintetico. Un esempio di utilizzo di mappe è riportato in figura 2 dalla quale si evince che il sito dell'impresa in questione è collocato in un contesto ambientale nel quale vi sono altre attività produttive, non gestite dall'impresa, e zone abitative interessate alle ricadute ambientali dell'attività nel contesto geografico del territorio prossimo all'impianto.




Fig. 2 - Mappa del sito produttivo della Leonardo 1502 Ceramiche [2]

Deve infine essere sempre indicato il/i codici NACE⁹ di riferimento. Se vi sono più attività, è opportuno indicare in ordine sequenziale i relativi codici in funzione della rilevanza delle attività. A

⁷ Il logo EMAS, nella versione 2, riporta la scritta "Informazione convalidata" ed il numero del registro assegnato all'organizzazione (es. I-000xyz)

⁹ La lista delle attività ed i relativi numeri di riferimento NACE è consultabile nel sito web della Commissione UE e dell'ANPA. La codifica NACE, riportata nel Regolamento (CEE) n. 3037/90 recentemente sostituito dal Regolamento (CE) n. 29/02 del 19/12/01, definisce la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee.

proposito della classificazione delle attività, si rammenta che vi sono diverse codifiche, quali ad esempio quella ISTAT e quella utilizzata nell'ambito della certificazione ISO riferibile alla European Accreditation (EA). La registrazione EMAS va sempre ed unicamente riferita alla classificazione europea NACE. Le organizzazioni, che intendono assegnare l'incarico della verifica e della convalida EMAS ad un verificatore ambientale, dovrebbero accertarsi che lo stesso sia accreditato (in qualsiasi stato membro della UE) per lo specifico codice NACE di riferimento.

LA POLITICA ED IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.


La politica ambientale è un documento che deve essere finalizzato e distribuito all'interno ed all'esterno sin dalle fasi iniziali del percorso di attuazione del sistema di gestione ambientale. Il Regolamento richiede che essa sia integralmente riportata nella dichiarazione ambientale. All'atto della compilazione della dichiarazione ambientale il documento di politica è certamente già in una versione consolidata e, dovendo essere stato già diffuso, avrà una veste grafica definitiva a firma del responsabile dell'organizzazione. E' consigliabile, ma non obbligatorio che venga riportato nella dichiarazione ambientale in questa forma.

Se l'entità, che si registra, è parte di un'organizzazione

più vasta che ha adottato a sua volta una politica ambientale di "corporate", è consigliabile inserire nella dichiarazione ambientale anche questo documento o un suo estratto oppure citando il riferimento presso il quale è reperibile il testo integrale dello stesso. Un esempio di questa strategia comunicativa è quello della ST Microelectronics [3] che riporta nelle dichiarazioni ambientali dei siti Italiani il "Decalogo Ambientale" e la "Politica ambientale del Gruppo".

La guida suggerisce anche di illustrare sinteticamente l'organizzazione delle attività in relazione all'attuazione della stessa politica. Dovrebbero essere evidenziate le responsabilità gestionali con riferimento agli aspetti rilevanti identificati dall'analisi e il flusso logico che, nel sistema, lega la politica, l'identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali, gli obiettivi, il programma e le relative verifiche interne.

Fig. 3 - Organigramma del sito di



Momo della INA Rullini e WPB [4]

Nello schema riportato come esempio in figura 3, si

evidenziano le funzioni di responsabilità del sistema di gestione ambientale inserite nell'organigramma delle due strutture operative indipendenti (due linee di produzione e due responsabili) con alcuni servizi in comune nel contesto di un unico sito.

DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI DIRETTI ED INDIRETTI E DEI RELATIVI IMPATTI

Il passo successivo, nella sequenza delle informazioni, consiste nel descrivere, in modo esaustivo, gli aspetti ambientali significativi (diretti ed indiretti) che determinano gli impatti ambientali e che sia data anche una spiegazione sulla natura degli impatti associati agli aspetti identificati. L'intento di questo punto è di far comprendere al lettore quali sono le conseguenze sull'ambiente dovute alle attività, prodotti e servizi dell'organizzazione.

L'organizzazione può utilizzare diversi strumenti per ottemperare a questo requisito. Può analizzare ogni singolo aspetto ambientale ritenuto rilevante e descriverne l'impatto associato sull'ambiente oppure può prendere come riferimento la singola matrice ambientale (aria, acque, suole, ecc.) e vedere come tutti gli aspetti dell'organizzazione impattano su di esso. Qui di seguito vengono riportati alcuni esempi, tratti da dichiarazioni convalidate, rappresentativi di diversi modi di interpretare esaurientemente questo requisito. Infatti la guida

raccomanda l'uso di diagrammi di flusso per descrivere gli input e gli output, matrici di correlazione ed altri strumenti simili con l'obiettivo di fornire informazioni sintetiche e complete.




Fig. 4 - Esempio di schema generale di processo (ASM Brescia) [5]




Fig. 5 . Esempio di schema input/output (ENEL Centrale A. Volta) [6]

In questa analisi dovrebbero essere incluse anche le valutazioni relative agli impatti causati, oltre che da condizioni di normale funzionamento, anche da situazioni anomale (es. avviamento di impianti, collaudo, messa progressiva in esercizio, ecc.) e situazioni incidentali. I criteri per valutare la rilevanza degli aspetti ambientali, utilizzati

dall'organizzazione dovrebbero essere oggettivi e verificabili così come è buona norma riportare una sintesi di tali criteri nella dichiarazione ambientale per meglio far comprendere ai soggetti interessati, nell'ottica di chiarezza e trasparenza, la metodologia e la logica utilizzata.

Un esempio di schema nel quale sono riportati le fasi di lavorazione, gli aspetti e la valutazione della loro rilevanza è riportato nella figura. Il grafico tridimensionale riesce a dare un'immediata percezione delle criticità ambientali correlandole alle attività ed ai reparti che le generano. Il lettore dovrebbe poter ritrovare, nel programma di miglioramento ambientale, interventi mirati in corrispondenza delle aree/lavorazioni contrassegnate con la colorazione rossa che è indice di alta significatività dell'impatto e, pertanto, alta priorità di intervento.




Fig. 6 - Esempio di schema di valutazione della rilevanza (INA) [4]

Si raccomanda infine di descrivere anche gli impatti ambientali causati da altre precedenti gestioni (es. contaminazioni del suolo) poiché quest'informazione può essere utile all'organizzazione per

dimostrare che non ha avuto alcuna responsabilità per determinate situazioni pregresse e che comunque sta provvedendo alla soluzione del problema.

OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA AMBIENTALE

Questo punto richiede che la dichiarazione ambientale riporti una lista degli obiettivi e dei traguardi ambientali che l'organizzazione ha stabilito di raggiungere basandosi sulla significatività degli aspetti individuati dall'analisi ambientale iniziale. L'intento è di far comprendere come l'organizzazione decide di migliorare la propria performance ambientale e pertanto essa deve rendere evidente la metodologia adottata per correlare gli aspetti, valutati significativi, e il programma ambientale.

Come strumento operativo viene consigliato l'uso di una o più tabelle nelle quali gli obiettivi ed i target ambientali siano messi in relazione con gli aspetti ambientali (e/o le attività che li determinano) e nella quale vengano identificati tempi di attuazione, responsabilità interne assegnate. I traguardi ambientali dovrebbero essere misurabili in modo da poterli correlare alle prestazioni ed ai trend di miglioramento. La linea guida non lo specifica direttamente, ma sarebbe utile riportare anche uno dei più significativi parametri che consentono di valutare l'efficacia del programma ambientale qual'è la risorsa

bientale dell'organizzazione. I valori assoluti possono, in qualche caso, essere necessari per dare la dimensione globale dell'impatto o per dimostrare il gap dai limiti di legge, ma occorre ricordare che essi devono essere sempre utilizzati in combinazione con indicatori di prestazione costruiti ad hoc per l'organizzazione. Pertanto, è buona prassi che, laddove gli aspetti ambientali sono limitati da precise disposizioni di legge e/o di autorizzazioni, debba essere rappresentato anche il dato del limite di riferimento in modo da consentire una valutazione della prestazione ambientale (vedi figura 8)

Una grande rilevanza riveste il modo di presentare i dati con grafici ed istogrammi. La linea guida raccomanda di utilizzare una serie di accorgimenti atti a limitare la possibilità di presentare i dati in modo non corretto. Ad esempio, particolare cura è richiesta per la scelta delle unità di misura e per la scala utilizzata nei grafici che non deve essere fissata secondo valori tali da falsare la rilevanza del dato (es. scale logaritmiche, uso non corretto del valore di partenza delle ascisse e/o ordinate, ecc.). Quando i dati di un unico aspetto ambientale derivano dalla somma di molti contributi, deve essere posta particolare attenzione alla possibilità di risalire ai singoli contributi in modo da consentire al verificatore di controllare i dati. Nel caso in cui

l'organizzazione non sia in possesso di alcuni dei dati richiesti, ad esempio perché non è stato possibile misurarli, oppure se alcuni dei dati non sono presenti nella DA perché non significativi per quella tipologia di attività e/o perché non richiesti da alcuna legge o autorizzazione, la guida raccomanda che l'organizzazione ne dia giustificazione.



Fig 8 - Analisi SO₂ riferito ai limiti di leggi nazionali e regionali (ASM Brescia) [5]

ALTRI ELEMENTI DI EFFICIENZA AMBIENTALE

Questo punto richiede che siano riportati altri fattori di efficienza ambientale. E' opportuno che l'organizzazione includa nella dichiarazione ambientale anche altri dati, quali, ad esempio, prassi ambientali, supporto alle autorità locali ed a gruppi di interesse, dialogo con gruppo ambientalisti, piani di sicurezza in caso di emergenza, informazioni sui prodotti, politiche di acquisto, decisioni ed investimenti in campo ambientale, misure di prevenzione degli incidenti, azioni di bonifica, proteste delle comunità locali, incidenti e violazioni, programmi di ricerca e sviluppo, budget a disposizione per il programma. In genere le organizzazioni hanno in corso attività, svolte per altri scopi,

quali aggiornamento dei processi produttivi, adeguamento di tecnologia e/o impianti, nuova progettazione dei prodotti e dei processi produttivi, ecc. che, attuati con altri intenti, determinano comunque risvolti positivi per l'impatto ambientale. L'esperienza pratica ha mostrato come spesso questi altri elementi di efficienza ambientale non vengono valorizzati nella dichiarazione ambientale perché ritenuti correlati ad altri programmi aziendali.

ALTRE INFORMAZIONI

A completamento di questa serie di informazioni sulla dichiarazione ambientale, occorre puntualizzare che, nell'ottica della trasparenza e credibilità dello schema, l'organizzazione deve fornire tutti gli elementi necessari per poter risalire alle origini dell'informazione pubblicata ed al sistema che l'ha convalidata. In quest'ottica, la dichiarazione ambientale deve riportare:

- o il nome ed il riferimento (indirizzo, telefono, fax, e-mail) del verificatore accreditato e la data della verifica. Si rammenta che esiste una codifica europea che identifica il verificatore ambientale. Tale codifica si esprime con una sequenza di lettere e numeri caratterizzati dal codice del Paese (sigla automobilistica) nel quale il verificatore è stato accreditato, la lettera V (ve-

rifier) ed un numero composto da quattro cifre. Tale numero viene assegnato dall'organismo di accreditamento. (es. D-V-0008; I-V-0005)

- il riferimento in termini di indirizzo e di persone da contattare dell'organizzazione registrata. A questo proposito, pur non essendo espressamente scritto nel regolamento e nelle linee guida, sarebbe buona norma anche indicare, nella dichiarazione ambientale l'organismo competente che ha concesso la registrazione ed i relativi riferimenti. Quest'ultimo punto nasce dalla necessità di avere il massimo della trasparenza fra impresa, pubblico e parti interessate. Infatti, se un soggetto intendesse contestare informazioni/dati riportati nella dichiarazione ambientale, non può, in assenza di altre informazioni, che rivolgersi all'impresa e/o al verificatore ambientale i quali tuttavia, potrebbero in linea teorica avere interesse a non dare seguito alcuno ai reclami. Quindi, attraverso il riferimento all'organismo competente, viene data un'ulteriore garanzia di trasparenza e di rintracciabilità di informazioni e responsabilità.

PARTI INTERESSATE ED INFORMAZIONI MIRATE

Nella linea guida viene dedicata un'ampia sezione alla comunicazione mirata. Le parti interessate in genere hanno punti di vista differenti in relazione alle attività ed all'impatto ambientale dell'organizzazione. Nel predisporre la dichiarazione ambientale, pertanto, è opportuno che sia correttamente valutata tale esigenza con conseguente progettazione di una piattaforma di comunicazione adeguata al soddisfacimento dei principali interlocutori. L'organizzazione quindi si trova di fronte a due alternative. La prima consiste nel compilare una dichiarazione ambientale "generica" dalla quale tutti i soggetti possano ritrovare, oltre alle informazioni comuni, anche gli aspetti di interesse specifico senza necessariamente vederne trattati in modo dettagliato tutti gli argomenti. Questa è la soluzione più comunemente utilizzata dalla maggioranza dei casi in quanto riesce a coniugare esigenze di completezza e di sinteticità comportando anche minori oneri per l'organizzazione. La seconda consiste invece nel preparare una dichiarazione ambientale molto dettagliata, voluminosa e completa avente l'obiettivo di trattare in modo esaustivo tutti gli argomenti interesse di tutti i soggetti interessati. In questo caso il documento diventa poco leggibile per un pubblico non particolarmente competente ed il regolamento suggerisce di predisporre degli

estratti le cui caratteristiche sono descritte nell'ultima sezione della linea guida sulla dichiarazione ambientale. Questo approccio è stato finora seguito da alcune imprese, del settore manifatturiero, con particolari complessità impiantistiche e criticità ambientali tali da richiedere una comunicazione specificamente indirizzata, ad esempio, alle autorità di controllo ambientale ed alla cittadinanza.

La linea guida suggerisce, per alcuni dei principali interlocutori dell'organizzazione, quelli che possono essere gli argomenti di specifico interesse partendo dalle comunità locali che sono le più interessate ad avere informazioni riferite all'interazione tra le attività dell'impresa e l'ambiente in particolare per le conseguenze sulla salute delle popolazioni residenti. Per questo motivo la dichiarazione ambientale, o la sua sintesi mirata, dovrebbe contenere dettagli informativi sulle sostanze prodotte ed emesse, informazioni sui rischi verso l'esterno dovuti alle attività dell'organizzazione, una descrizione sintetica delle modalità con le quali l'organizzazione gestisce e previene i rischi connessi ad attività e prodotti, informazioni sul numero e la natura dei reclami ricevuti dall'organizzazione in relazione agli aspetti/impatti ambientali, la sintesi delle procedure secondo le quali i reclami vengono analizzati, lo

stato dell'analisi di questi reclami, le informazioni sulle non conformità rispetto ad autorizzazioni relative alle emissioni ed agli scarichi ed infine le misure adottate per evitare il ripetersi dei fenomeni. In sintesi, sono di interesse soprattutto gli aspetti di salute, sicurezza e qualità dell'ambiente.

I clienti costituiscono uno dei più rilevanti gruppi di interesse in quanto il rapporto commerciale può condizionare l'organizzazione ad aderire a politiche ambientali congruenti con gli obiettivi del cliente stesso in relazione ai prodotti, processi, servizi e sistemi di gestione ambientale. Generalmente i clienti riescono ad influenzare l'organizzazione in tempi abbastanza lunghi e pertanto sono più interessati a comprendere l'evoluzione delle prestazioni ambientali ed i trend di miglioramento. C'è da dire che generalmente le grandi imprese hanno un effetto trainante sulle piccole imprese fornitrici di prodotti e servizi ed il regolamento richiede una stretta collaborazione tra queste affinché, soprattutto le piccole e medie imprese, possano essere aiutate tecnicamente e supportate nel percorso di avvicinamento a prassi di corretta gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ISO 14031, ecc.)

Si è visto che un ruolo determinante per il raggiungimento degli obiettivi di EMAS dipende dai dipen-

denti che devono essere coinvolti con modalità che tengano conto dei rispettivi ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione. Per questi soggetti il canale informativo interno è certamente più efficace, tuttavia la dichiarazione ambientale rappresenta un momento anche di verifica esterna su quanto viene affermato dalla Direzione generale. Per questo motivo i dipendenti, e le loro rappresentanze sindacali, sono interessati a conoscere dati ed informazioni specifiche (convalidati) sulle condizioni di lavoro, sulla qualità dell'ambiente interno, sugli incidenti e sulle metodologie e risultanze delle analisi degli stessi, sui programmi di sviluppo e sulle sessioni di formazione in campo ambientale e della sicurezza.

Gli istituti finanziari e le assicurazioni mostrano un grande interesse per le strategie generali delle imprese cui forniscono i loro servizi, in quanto i primi sono orientati a valutare soprattutto la garanzia sull'investimento mentre le seconde vogliono la certezza che siano minimizzati i rischi associati alle attività coperte da polizza. L'informazione diretta a questo gruppo di interesse dovrebbe comprendere, in linea di massima, le strategie (ambientali, di sicurezza, di comunicazione), le prestazioni ambientali dell'organizzazione al livello sia di *entità* che si registra, sia di *corporate*, l'efficienza del sistema di gestione ambientale, la conformità legislativa, l'eventuale contaminazione dei suoli, la

presenza di sostanze ad alto rischio (es. amianto) e possibili rischi derivanti da nuovi processi, prodotti e servizi.

Le associazioni dei consumatori ed associazioni ambientaliste sono maggiormente interessate agli impatti dei prodotti sui consumatori e dei processi sull'ambiente. L'informazione veicolata a questi soggetti dovrebbe contenere i riferimenti ad argomenti di interesse specifico, e che riguardano, per lo più, argomenti generali di politica ambientale e di approccio sistematico ai temi dello sviluppo sostenibile e della sicurezza dell'utente. In quest'ottica la linea guida fa riferimento ad argomenti certamente oggi molto sentiti dall'opinione pubblica, influenzata dalle associazioni di cui sopra attraverso i media, quali il riciclaggio di componenti elettronici, l'eliminazione delle colle tossiche nelle vernici, l'origine del legname utilizzato nella realizzazione di mobili, il tema degli organismi geneticamente modificati ed il modo in cui il principio di precauzione è adottato nel processo di decisione in materia di ambiente.

Tra i gruppi di interesse, EMAS II pone particolare rilievo alle autorità di controllo ambientale. Questo punto non è specificatamente trattato nella linea guida, tuttavia occorre dire che la dichiarazione ambientale è uno strumento formidabile in mano all'organizzazione

proprio se opportunamente indirizzato anche alle autorità preposte a svolgere il compito del controllo periodico e del rilascio delle autorizzazioni. L'organizzazione può predisporre la dichiarazione ambientale in modo da inserire tutti i dati che sono necessari per soddisfare particolari requisiti di leggi e/o prescrizioni autorizzative in modo da consentire alle autorità di tenerne debitamente conto evitando così la ripetizione di controlli e/o la richiesta di documentazione suppletiva. E' evidente che in questo caso la dichiarazione dovrebbe essere strutturata in modo da soddisfare completamente le esigenze delle autorità con le quali sarebbe opportuno instaurare, sin dalle fasi iniziali, un dialogo aperto. Alcune recenti leggi (es. l'articolo 18 della L. n. 93/01) prevedono l'uso dello strumento EMAS per coprire parti di requisiti evitando all'impresa l'obbligo di ripetere iter amministrativi, autorizzativi, controlli periodici.

Per concludere, la dichiarazione ambientale oggi può essere strutturata in modo da soddisfare le esigenze dei principali interlocutori dell'organizzazione indirizzando l'informazione ambientale in modo coerente e finalizzato. Le organizzazioni, che aderiscono ad EMAS, dovrebbero cogliere questa opportunità per migliorare ulteriormente il dialogo con le parti interessate e non limitarsi, come finora visto nella maggior parte dei casi

in tutta la UE, semplicemente a mettere a disposizione questo documento per chi lo richiede.

Riferimenti Bibliografici

- [1] *Dichiarazione ambientale Edison - Centrale di Sarmato - 1999*
- [2] *Dichiarazione ambientale Leonardo 1502 Ceramiche- 2000*
- [3] *Dichiarazione ambientale ST Microelectronics - Sito di Catania -1997*
- [4] *Dichiarazione ambientale INA/VBP - Sito produttivo di Momo – 2000*
- [5] *Dichiarazione ambientale ASM – Centrale di Cogenerazione Lammormora – 2000*
- [6] *Dichiarazione ambientale Enel – Centrale A. Volta – 2002*
- [7] *Dichiarazione ambientale Enichem – Stabilimento di Ferrara - 1999*
- [8] *Dichiarazione ambientale CEM – Stazione di trasferimento e lavorazione dei rifiuti di Bellusco/Mezzago – 2000*